



GUIDA SEMPLIFICATA ALL'AGGIORNAMENTO DELLE POLIZZE SOTTOSCRITTE DALLA FEDERAZIONE

E' opportuno ricordare che con D.P.C.M. del 03 novembre 2010, pubblicato in G.U. n°296 del 20 dicembre 2010, si è introdotta nel panorama normativo nazionale: "L'assicurazione obbligatoria per tutti i soggetti che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico."

POLIZZE F.I.A.S.P.

1) Polizza n°1102229

Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), integrata con l'appendice n°4 alla polizza R.C.V.T n°1102229, rivolta ai Presidenti delle Associazioni, Società, Gruppi, ecc.;

2) Polizza n°1103135 (Ex 1102230)

Infortunati Tesserati e non Tesserati.

IMPORTANTE

In questo fascicolo vengono riportati gli estratti per riassunto delle condizioni generali.

A maggior chiarimento:

- il testo degli articoli richiamati in polizza sono riportati integralmente;
- il testo degli articoli non richiamati, viene totalmente omesso o riportato parzialmente, in quanto non determinante per la comprensione delle condizioni esposte in polizza.

INDICE

Polizza 1102229 – R.C.V.T.	Pag. 3
Allegato n°1	Pag. 4
Appendice n°4	Pag. 7
Allegato n°2	Pag. 9

Polizza 1103135 (ex 1102230) – INFORTUNI	Pag. 10
Allegato n°1	Pag. 11
Allegato n°2	Pag. 14
Allegato n°3	Pag. 20

RCT - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Codice Agenzia 0264 PORDENONE (PN)

POLIZZA N°1102229

Contraente:

F.I.A.S.P. Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti

Viale Veneto n°11/C – C.P.29

46100 MANTOVA (MN)

Codice fiscale 04415400151 - Partita Iva 00694230202

GARANZIE E MASSIMALI ASSICURATI (IN EURO) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Per ogni sinistro	euro 1.000.000,00 (unmilione/00)
Limiti per persona	euro 1.000.000,00 (unmilione/00)
Limiti per danni a cose	euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

Formano parte integrante del contratto:

- l'allegato n°1
- l'appendice n°4
- l'allegato n°2

Attività esercitata: Federazione / Associazione Sportiva

Groupama Assicurazioni Spa 00100 ROMA (RM)

autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 02 agosto 1979 (G.U. del 07 settembre 1979 n°246).

Cap. Soc. euro 35.178.000,00 int. Vers. - R.E.A. Roma 409169

Cod. Fisc. E numero iscrizione al registro delle imprese di Roma 02395600584

P.iva 01053381008

Agenzia di Riferimento :

Società Groupama Assicurazioni

Via De Paoli n°7

33170 Pordenone (PN)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Allegato n°1 polizza n°1102229

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono :

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società

Groupama Assicurazioni Spa.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ESTRATTO PER RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione articoli 1892 – 1893 – 1894 C.C.

Omissis articoli non richiamati in polizza.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Omissis articoli non richiamati in polizza.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 19)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Omissis articoli non richiamati in polizza.

Art. 11 Competenza Territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente, a scelta della Parte attrice, l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cosa, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- b) L'assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O. prestatori di lavoro dipendenti).

Omissis articoli non richiamati in polizza.

Art. 15 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; ecc. ecc.

Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate da veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata o norma delle disposizioni in vigore e che, comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Omissis articoli non richiamati in polizza.

Art. 19 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretoriale a norma della legge infortuni.

Art. 20 Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Omissis..... articoli non richiamati in polizza.

RCT - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE Presidenti Società, Associazioni e Gruppi

Codice Agenzia 0264 PORDENONE (PN)

APPENDICE N°4 alla POLIZZA N°1102229

Contraente:

F.I.A.S.P. Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti

Viale Veneto n°11/C - C.P.29

46100 MANTOVA (MN)

Codice fiscale 0441540015 - Partita Iva 00694230202

GARANZIE E MASSIMALI ASSICURATI (IN EURO) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Per ogni sinistro euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

Limiti per persona euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

Limiti per danni a cose euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

TESTO DELL'APPENDICE

Con la presente appendice, di comune accordo tra le parti, si precisa che **l'Assicurazione è prestata per le attività promosse** dalla Federazione Italiana Sport per Tutti **e per le Associazioni regolarmente costituite ad essa affiliate**, in base all'elenco analitico delle stesse inviato alla sede dell'Agenzia in cui è appoggiata la polizza a mezzo di lettera raccomandata.

L'Assicurazione s'intende prestata in base alle Condizioni Particolari di Polizza e relativi allegati, nonché alle condizioni generali di assicurazione.

- Fermo il resto -

Groupama Assicurazioni Spa

00100 ROMA (RM)

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 02 agosto 1979 (G.U. del 07 settembre 1979 n°246).

Cap. Soc. euro 35.178.000,00 int. Vers. - R.E.A. Roma 409169

Cod. Fisc. E numero iscrizione al registro delle imprese di Roma 02395600584

P.iva 01053381008

Agenzia di Riferimento :

Società Groupama Assicurazioni

Via De Paoli n°7

33170 Pordenone (PN)

CONDIZIONI SPECIALI

(segue appendice 4)

Art. 20 Associazioni, Società e scuole sportive

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra loro.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Allegato n°2 polizza n°1102229

DEFINIZIONI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge, per le attività promosse dalla Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti e per le Associazioni regolarmente costituite ad essa affiliate.

CLAUSOLE

- 1) A parziale deroga di quanto indicato all'art. 15 delle C.G.A. (condizioni generali di assicurazione), sono considerati terzi ai fini della presente assicurazione gli addetti ai servizi tecnici.
- 2) Si dà atto che s'intende compreso in garanzia il rischio derivante dalle attrezzature, dagli impianti e dal materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate.
- 3) La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati, sempreché la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

SOMME ASSICURATE E FRANCHIGIE

Fermo il disposto dell'art. 13 della C.G.A., le somme assicurate per sinistro e per anno assicurativo devono intendersi quelle sotto riportate :

Per ogni sinistro	euro 1.000.000,00 (unmilione/00)
Limite per persona deceduta o ferita	euro 1.000.000,00 (unmilione/00)
Limite per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone	euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

Le garanzie sono prestate previa deduzione ad ogni sinistro di una franchigia assoluta pari ad euro 103,00 (centotre/00).

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Codice Agenzia 0264 PORDENONE (PN)

POLIZZA N°1103135 (Ex 1102230)

Contraente:

F.I.A.S.P. Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti

Viale Veneto n°11/C – C.P.29

46100 MANTOVA (MN)

Codice fiscale 04415400151 - Partita Iva 00694230202

L'ASSICURAZIONE VIENE PRESTATATA IN BASE ALLE INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI FORNITE DAL CONTRAENTE E VALE PER LE PERSONE INDICATE IN ALLEGATO, LIMITATAMENTE ALLE GARANZIE E FINO A CONCORRENZA DELLE SOMME IVI SPECIFICATE

Formano parte integrante del contratto gli allegati n°1 – 2 – 3

Attività esercitata: Federazione / Associazione Sportiva

Beneficiari in caso di morte per infortunio: gli eredi legittimi

Groupama Assicurazioni Spa

00100 ROMA (RM)

autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 02 agosto 1979 (G.U. del 07 settembre 1979 n°246).

Cap. Soc. euro 35.178.000,00 int. Vers. - R.E.A. Roma 409169

Cod. Fisc. E numero iscrizione al registro delle imprese di Roma 02395600584

Partita Iva 01053381008

Agenzia di Riferimento :

Società Groupama Assicurazioni

Via De Paoli n°7

33170 Pordenone (PN)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

Allegato n°1 polizza n°1103135 (Ex 1102230)

1. L'Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dai **tesserati** durante la loro partecipazione a manifestazioni sportive non competitive, in qualità di Atleti e/o Commissari Tecnici, organizzate dalle Associazioni e dai gruppi affiliati alla FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per tutti).

L'Assicurazione è altresì prestata per gli infortuni subiti dai Commissari tecnici, Componenti il Consiglio Federale, la Giunta Federale e la Presidenza Federale, i componenti del Collegio dei Revisori e della Commissione Appello Federale della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per tutti), durante l'espletamento delle mansioni legate esclusivamente all'attività della Federazione.

- L'Assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purchè questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa.
- Limitatamente ai Commissari Tecnici, Componenti il Consiglio Federale, La Giunta Federale e la Presidenza Federale, i componenti del Collegio dei Revisori e della Commissione Appello Federale della FIASP (Federazione Italiana Sport per tutti) l'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività, esclusi in ogni caso gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto della presente polizza ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Si conviene che, per includere in garanzia gli Assicurati, il Contraente dovrà darne comunicazione scritta tramite la compilazione di uno specifico elenco analitico riportante il Nome, Cognome, data di nascita, eventuali minorazioni funzionali, infermità, difetti fisici ed inviare tale richiesta di copertura, unitamente al documento per il trattamento dei dati personali (DLgs 196/2003 Privacy) debitamente sottoscritto, presso la sede dell'Agenzia ove è assegnata la presente polizza a mezzo posta, a mezzo telefax o a mezzo di e-mail all'indirizzo pordenone@groupama.it avendo cura di richiedere conferma di avvenuta ricezione.

Tutto quanto premesso, si prende atto che i capitali assicurati, i limiti di indennizzo e le franchigie per tutti gli infortuni indennizzabili a termini della presente polizza, devono intendersi i seguenti:

- MORTE	euro 80.000,00 (ottantamila/00)
- INVALIDITA' PERMANENTE	euro 80.000,00 (ottantamila/00) (franchigia 5% assoluta)
- DIARIA DI RICOVERO OSPEDALIERO	euro 30,00 (trenta/00) (franchigia 2gg.max risarcimento per evento 30gg)
- INDENNITA' IMMOBILIZZATA GESSATA	euro 15,00 (quindici/00) (max risarcimento per evento 10gg)
- RIMBORSO SPESE CURA INFORTUNIO	euro 500,00 (cinquecento/00) (franchigia euro 100,00 (cento/00))

Limitatamente al "Rimborso delle spese di cura da infortunio" la garanzia è prestata, in deroga all'art. 25 delle Norme che regolano l'Assicurazione infortuni, alle sotto menzionate condizioni:

In conseguenza di infortunio indennizzabile in base alla presente polizza e fino alla concorrenza di:

- **Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo per tutti gli infortuni che non comportino riconoscimento di invalidità permanente indennizzabile.**
- **Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo per tutti gli infortuni che comportino riconoscimento di invalidità permanente indennizzabile.**
- ***(si specifica che l'indennizzo deve intendersi sia per gli accertamenti diagnostici, onorari ecc., che per le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera).***

Alle predette condizioni, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate (in originale) per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari dei medici, dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento;
- le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera;
- i trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti in strutture ospedaliere, paraospedaliere, gabinetti medici, ovvero centri di riabilitazione, in ogni caso, da personale preposto e professionalmente riconosciuto.

Ove l'Assicurato fruisca di analoghe prestazioni assicurative (sociali e private) l'assicurazione vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

2. L'Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da coloro che **non essendo tesserati**, partecipano comunque alle manifestazioni non competitive, in qualità di Atleti, organizzate dalle Associazioni e dai gruppi affiliati alla FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per tutti).

L'Assicurazione decorre dall'ora prefissata per l'inizio della manifestazione e cessa allo scadere del tempo massimo previsto per il termine della stessa.

La garanzia non comprende la copertura del rischio in itinere.

Si conviene che, per includere in garanzia gli Assicurati non tesserati, gli organizzatori delle manifestazioni patrocinate dalla FIASP, dovranno obbligatoriamente redigere apposito elenco dei partecipanti riportante analiticamente, il Nome, il Cognome la data di nascita ed il numero di iscrizione attribuito su apposita tessera (cartellino), prima dell'inizio della manifestazione a ogni soggetto non tesserato.

L'elenco verrà inviato a mezzo di lettera raccomandata, presso la sede dell'Agenzia ove è assegnata la presente polizza per il tramite della FIASP sede di Mantova, a semplice richiesta da parte dell'Agenzia o degli organi ispettivi della Direzione della Compagnia, in ogni caso entro 30gg dallo scadere di ciascun anno assicurativo, (*o altra tempistica concordata con la Compagnia*).

Tutto quanto premesso, si prende atto che i capitali assicurati, i limiti di indennizzo e le franchigie per tutti gli infortuni indennizzabili a termini della presente polizza, devono intendersi i seguenti:

MORTE	euro	80.000,00 (ottantamila/00)
INVALIDITA' PERMANENTE	euro	80.000,00 (ottantamila/00) (franchigia 7% assoluta)

LIMITI DI ETA'

In deroga all'articolo n. 17 delle Norme che Regolano l'Assicurazione infortuni, si precisa che i limiti di età indicati nello stesso si intendono abrogati (nessun limite di età).

Preso atto che le soprascritte CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE formano parte integrante della polizza, di comune accordo tra le parti si conviene:

- a) **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ARTICOLI 22, 25 e 26** devono intendersi abrogati integralmente e sostituiti dal testo dattiloscritto;
- b) **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ART. 24** deve intendersi abrogato integralmente.

INFORMAZIONI GENERALI E DEFINIZIONI INFORTUNI

INFORMAZIONI GENERALI

Groupama Assicurazioni Spa
00100 ROMA (RM)

autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 02 agosto 1979 (G.U. del 07 settembre 1979 n°246).

Cap. Soc. euro 35.178.000,00 int. Vers. - R.E.A. Roma 409169

Cod. Fisc. E numero iscrizione al registro delle imprese di Roma 02395600584 – P.iva 01053381008

Agenzia di Riferimento :

Società Groupama Assicurazioni
Via De Paoli n°7
33170 Pordenone (PN)

DEFINIZIONI ASSICURATIVE

Nel testo che segue si intende :

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

BENEFICIARIO

La persona o le persone designate in polizza quali titolari del diritto all'indennizzo in caso di morte dell'assicurato

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice

PREMIO

La somma dovuta alla società

SINISTRO

Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla società in caso di sinistro

INFORTUNIO

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea

INVALIDITA' PERMANENTE

La perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta

INABILITA' TEMPORANEA

La temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto o in parte, alle proprie attività

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio

FRANCHIGIA

La percentuale od il numero di giorni deducibili dal computo dell'indennizzo dovuto dalla società

RICOVERO

La degenza comportante pernottamento in istituto di cura – pubblico o privato – regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera

GESSATURA

Applicazione di apparecchio gessato, mezzo di contenimento o tutore che abbia le seguenti caratteristiche : rigidità, immobilizzazione di una o più articolazioni, rimovibilità solo mediante demolizione o asportazione da parte di sanitari

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro

ISVAP

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

MASSIMALE

La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.

ESTRATTO PER RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni Relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Omissisarticoli non richiamati in polizza.

Art. 3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.....

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla società.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.....

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile ecc. ecc.

Art. 7 Obblighi in caso di sinistro (vedi anche art. 27)

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro le 72 ore da quando è accaduto il sinistro, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Omissis articoli non richiamati in polizza.

Art. 11 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove è assegnata la polizza. ...ecc. ecc.

Art. 13 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

AMBITO DI OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Art. 14 Oggetto dell'assicurazione

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ... ecc. ecc.

ESTRATTO PER RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RICHIAMATE IN POLIZZA

(vedi condizioni particolari, alcuni articoli sono abrogati)

Art. 17 Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni, Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. Ecc. ecc.

Art. 21 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente. Ecc. ecc.

Art. 22 Invalidità permanente e franchigie

l'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri sotto elencati :

Esempio di Perdita totale, anatomica o funzionale di:	destro	sinistro
- arto superiore	70%	60%
- una mano o avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- Ecc. ecc. ...		

.....omissis... articolo riportato solo ad esempio e non esaustivo

Per le valutazioni delle menomazioni visive ed auditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Ecc. ecc.

Art. 23 Inabilità temporanea

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto :

- integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie attività; ecc. ecc.
- Ecc. ecc.

Art. 24 Rimborso spese di soccorso

La Società rimborsa le spese rese necessarie per le azioni di soccorso a favore dell'Assicurato infortunatosi e per il trasporto dello stesso dal luogo dell'infortunio a quello di cura (ospedale, clinica od ambulatorio) a mezzo di ambulanza e, nel caso di infortunio avvenuto all'estero, anche a mezzo aereo o elicottero. Ecc. ecc. ... per la garanzia rimborso spese di soccorso valgono i limiti di indennizzo indicati nelle Condizioni Particolari di Polizza.

Art. 25 Rimborso delle spese di cura da infortunio

In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza e fino a concorrenza del massimale assicurato, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari dei medici, dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- i diritti di sala operatoria e il materiale d'intervento ivi compresi gli apparecchi terapeutici e protesici applicati durante l'intervento.
- Ecc. ecc.

Art. 26 Indennità giornaliera per ricovero, convalescenza e immobilizzazione gessata

Nel caso di ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'importo della diaria assicurata:

- per ogni giorno di degenza e per la durata massima di ecc. ecc.
- Ecc. ecc.

Art. 27 Denuncia dell'infortunio e oneri relativi

Fermo quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, la denuncia dell'infortunio deve contenere la indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato. Salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 28 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive dell'infortunio ed obiettivamente constatabili. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 22 delle condizioni di assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La società effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione in originale dei documenti giustificativi.

Ecc. ecc.

.....omissis.....articolo riportato solo ad esempio e non esaustivo.

Art. 32 Assicurazioni di gruppo

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del codice civile.

.....omissis.....articolo riportato ad esempio e non esaustivo.

Art. 35 Responsabilità del contraente

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'art. 21 delle condizioni di assicurazione (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza, ed avanzino verso il contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

.....omissis.....articoli non richiamati in polizza.

....se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa in sede civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società appena ne abbia avuto conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari od aventi diritto per conseguire risarcimenti, a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, e sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti.

- **DENUNCE SINISTRI, INFORTUNI**
- **CHIUSURA INFORTUNI**
- **PRESCRIZIONE INFORTUNI**

**POLIZZE STIPULATE CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA
“GROUPAMA” AGENZIA DI PORDENONE**

DENUNCE SINISTRI PER RCVT

Gli Organizzatori sono tenuti a fornire un immediato documento scritto circa eventuali danni subiti o causati dai “partecipanti” nell’ambito dello svolgimento della manifestazione, e ciò in applicazione di quanto previsto dalla polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi, stipulata dalla Federazione a favore delle Società/Gruppo Sportivo/Ente organizzatore. La documentazione dovrà essere inviata alla Segreteria Generale della F.I.A.S.P. mediante lettera, e alla Compagnia Assicuratrice GROUPAMA di Pordenone tramite raccomandata, entro le 72 ore successive allo svolgimento della manifestazione, firmata dal Presidente della Società/Gruppo Sportivo/Ente organizzatore e dal Commissario Tecnico Sportivo presente alla manifestazione.

GLI INDIRIZZI CUI SPEDIRE LE DENUNCE

Assicurazione GROUPAMA
Via De Paoli, 7 - 33170 Pordenone (PN)
Telefono: 043420021
Fax: 0434241784

F.I.A.S.P. - Segreteria Nazionale
Viale Veneto, 11/C – C.P. 29
46100 Mantova (MN)
Telefono e Fax: 0376 374390

SERV.ASS.NORDEST SAS. Agente di Assicurazioni

Via De Paoli, 7 – 33170 PORDENONE PN

Tel. 0434 20021 - Fax. 0434 241784

e-mail pordenone@groupama.it

LETTERA PRIVACY

INFORMATIVA AI CLIENTI DELL'AGENZIA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Le comunichiamo quanto segue:

- Finalità del trattamento

1. I dati personali sono trattati da questa agenzia per lo sviluppo di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di Suo interesse;
2. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto precedente, ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario con i quali l'agenzia intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione, quali a titolo esemplificativo: imprese di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione, agenti, sub agenti, produttori, ecc..

- Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento di tali dati è facoltativo ed un eventuale mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non pregiudicherà l'esecuzione delle polizze assicurative stipulate.

- Fonte e natura dei dati personali

I dati personali trattati da questa agenzia sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione di proposte e/o trattative pre-contrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze, limitatamente a quelli che consentono di contattare i clienti e di individuarne le eventuali esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte assicurative personalizzate. Resta in ogni caso escluso qualsiasi trattamento per fini sopra indicati di dati sensibili.

I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.

Il titolare dei dati personali è : **SERV. ASS. NORDEST S.A.S.**

- Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003: conoscere l'esistenza o meno di propri dati personali, l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati.

CONSENSO DEL CLIENTE

Preso atto dell'informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei miei dati personali da parte della Vostra agenzia:

non consento, Consento il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell'informativa (attività di informazione commerciale e/o promozione da parte dell'agenzia);

non consento, Consento il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 dell'informativa (comunicazione dei dati a terzi operanti nel settore assicurativo/finanziario);

Nome e Cognome Contraente

Numero telefono o cellulare

indirizzo e-mail

Luogo e data

Firma del Cliente

Con la firma del presente documento dichiaro di averne ricevuto copia

FAC-SIMILE «DENUNCIA SINISTRI» (INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE)

Il sottoscritto.....

Presidente della (società/ gruppo sportivo/ente)

.....

Referente della manifestazione denominata:

.....

.....

Svoltasi a:

.....

il.....

Omologata al Comitato Provinciale F.I.A.S.P. di:

DENUNCIA

alla SOCIETA' GROUPAMA ASSICURAZIONI che durante la manifestazione sopra citata si è verificato quanto segue:

IL/LA SIG./A .. NATO IL

RESIDENTE A VIA.....

.....

.....

Il Presidente.....

Il Commissario Tecnico Sportivo.....

Luogo..... Data.....

ALLEGATO DOCUMENTO PRIVACY

INFORTUNI

CHE COS'E' UN INFORTUNIO

L'infortunio è la conseguenza di un incidente fisico ovvero di un evento dannoso ed imprevedibile. Generalmente il termine "*infortunio*" è utilizzato con riferimento ad un accadimento che colpisce il "*corpo*" di una persona: ad esempio il termine si impiega per indicare la fattispecie di una persona che, nel cadere, si procura dei danni fisici.

Nelle assicurazioni, dove il fenomeno acquista particolare rilievo, esso è definito come evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili, aventi come conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea della persona che ne è colpita.

L'infortunio può essere più o meno grave: esaminato sotto il profilo medico, è rilevante il fatto che esso possa causare una serie di danni quali fratture, contusioni, abrasioni. ecc..

Alcuni danni provocati dall'infortunio possono essere permanenti (dal punto di vista medico-legale si parla allora di grado di "*invalidità permanente*" associata all'infortunio) oppure temporanei, cioè destinati a risolversi con il tempo.

Da infortunio può anche derivare la morte di una persona.

«COME AVVIARE LA DENUNCIA DI INFORTUNIO DEL TESSERATO F.I.A.S.P. O DEL PARTECIPANTE»

Tutte le manifestazioni F.I.A.S.P. sono assicurate contro gli infortuni dei partecipanti, nel corso della loro attività sportiva. La denuncia deve essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno alla **SOCIETA' GROUPAMA ASSICURAZIONI** di Pordenone e deve contenere tutti i documenti previsti negli elenchi sotto indicati.

Copia per conoscenza deve essere inviata alla Segreteria Generale F.I.A.S.P. con i documenti in elenco ad esclusione di quelli contrassegnati con l'asterisco.

PER I TESSERATI F.I.A.S.P.

In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento di una manifestazione F.I.A.S.P., il Commissario Tecnico di Servizio tramite il proprio Comitato Provinciale FIASP deve provvedere entro le 72 ore a:

- inviare alla Segreteria Nazionale FIASP relazione sull'accaduto;
- provvedere a recuperare il cartellino di partecipazione per inviarlo alla Segreteria nazionale e ad accertarsi che l'infortunato sia realmente in possesso del cartellino proprio di partecipazione;
- rilasciare all'infortunato o ai suoi familiari gli estremi perché questi possano denunciare il sinistro direttamente all'Agenzia GROUPAMA ASSICURAZIONI di Pordenone.

LA DENUNCIA DA PARTE DELL'INFORTUNATO, DOVRÀ ESSERE TRASMESSA ENTRO LE 72 ORE SUCCESSIVE ALL'EVENTO E DOVRÀ CONTENERE I SEGUENTI RIFERIMENTI:

- A. generalità, indirizzo e recapito telefonico dell'infortunato;
- B. dichiarazione firmata dall'infortunato, con la descrizione particolareggiata dell'infortunio e delle cause che lo hanno determinato circostanziando orario e luogo;
- C. la fotocopia della tessera F.I.A.S.P. in regola per l'anno in corso;
- D. testimonianza sottoscritta di eventuali astanti;
- E. descrizione del danno subito;
- F. certificazione medica o di pronto soccorso * (vedi pagina 23);

PER NESSUN MOTIVO DOCUMENTAZIONE SANITARIA O DATI SENSIBILI DELL'INFORTUNATO DEVONO ESSERE INOLTRATI ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CHE NON E' COMPETENTE A RICEVERE TALE DOCUMENTAZIONE.

FAC-SIMILE «DENUNCIA INFORTUNIO DI UN PARTECIPANTE A CURA DELLA ORGANIZZAZIONE»

**Spettabile
Segreteria Nazionale F.I.A.S.P.
Viale Veneto, 11/C - C.P. 29 - 46100 Mantova**

In qualità di Responsabile della manifestazione denominata:

.....

svoltasi a.....(.....) in data.....

DICHIARO

che il/la.Sig/ra regolarmente iscritta
all'evento sportivo: TESSERA FIASP N.

ha subito un episodio infortunistico

alle ore..... in località.....
al km.....

Dichiaro inoltre:

- che l'infortunato è stato soccorso dall'ambulanza SI NO
- che l'infortunato è stato soccorso dai passanti SI NO
- che l'infortunato è stato ricoverato SI NO
- che il Commissario Tecnico Sportivo conferma le modalità di infortunio, che l'infortunato è Tesserato F.I.A.S.P., per l'anno in corso, che al momento dell'infortunio era in regolare possesso del cartellino di partecipazione ed infine, che ha provveduto a ritirare lo stesso cartellino per inviarlo alla Federazione

Il responsabile della manifestazione il C.T.S.

.....

luogo..... data.....

**FAC-SIMILE «DENUNCIA INFORTUNIO A CURA DELL' INFORTUNATO»
(da inviare alla GROUPAMA entro le 72 ore successive dall'infortunio)**

**Alla SOCIETA' GROUPAMA ASSICURAZIONI
Via De Paoli n°7 – 33170 Pordenone (PN)**

Oggetto: denuncia infortunio.

Il sottoscritto

nato a il.....

residente a(.....) via..... n°.....

recapito telefonico /

Tesserato F.I.A.S.P. - tessera n°

DENUNCIA

un infortunio subito durante la partecipazione alla manifestazione denominata :

.....

CON LE SEGUENTI MODALITA'

avvenuto alle ore..... in località.....

svoltasi a.....(.....) in data.....

A testimonianza dell'infortunio allega:

- a) descrizione particolareggiata dell'infortunio e cause che l'hanno determinato,
- b) descrizione del danno subito,
- d) certificato medico (o di pronto soccorso),
- e) testimonianze.

in fede

.....

luogo..... data.....

PER TUTTI: CHIUSURA O AUTOCERTIFICAZIONE DI GUARIGIONE DEL PERIODO DI INABILITA' DA INFORTUNIO

La certificazione della chiusura di un infortunio deve essere redatta dal medico curante che accerti la guarigione del soggetto. Tale documento in originale, deve essere spedito sempre tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla SOCIETA' GROUPAMA ASSICURAZIONI di Pordenone. In assenza di tale comunicazione, è impossibile per la Compagnia Assicuratrice avviare il processo di analisi per l'eventuale liquidazione dei danni.

**PER NESSUN MOTIVO LA DOCUMENTAZIONE
SANITARIA DEVE ESSERE INVIATA AL COMITATO
PROVINCIALE O ALLA SEGRETERIA NAZIONALE.**

PRESCRIZIONE DENUCE INFORTUNI

La normativa vigente prevede che in assenza di comunicazioni alla Compagnia Assicuratrice il danno cadrà in prescrizione alla fine di **anni uno**. La comunicazione alla GROUPAMA deve essere fatta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

È IMPORTANTE RICORDARE

Di norma, la Compagnia di Assicurazione, **NON** è tenuta ad avvisare il contraente sulla scadenza dei termini di prescrizione.

È diritto e obbligo del "contraente", contattare la Compagnia d'Assicurazione facendo valere i propri diritti in ogni momento lo ritenga opportuno.

**FAC-SIMILE “RICHIESTA INTERRUZIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE”
(1 ANNO)**

RACCOMANDATA RR

**Spettabile
Società Groupama Assicurazioni
Via De Paoli n°7 – 33170 Pordenone (PN)**

Oggetto: Infortunio del.....

Infortunato.....

Con riferimento all’oggetto Vi comunico che non sono ancora guarito e proseguo le cure.

Invio pertanto, la presente allo scopo di interrompere i termini di prescrizione ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile.

Cordiali saluti.

In fede

Luogo, data.....